

LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: PROFILI EVOLUTIVI E
LIMITIVI OPERATIVI DELLA DISCIPLINA CODICISTICA

*THE PARENTAL RESPONSIBILITY IN THE ITALIAN CIVIL CODE:
EVOLUTIONARY OUTLINES AND PRATICAL DILEMMA*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 884-915



Maria
CIMMINO

ARTÍCULO RECIBIDO: 8 de abril de 2022
ARTÍCULO APROBADO: 27 junio de 2022

RESUMEN: Il lavoro si propone di ricostruire i rapporti tra la responsabilità genitoriale come delineata dalla riforma della filiazione e la figura dell'art. 2048 c.c..

PALABRAS CLAVE: Responsabilità genitoriale; filiazione; diritto all'educazione.

ABSTRACT: *The work aims to discuss the relationship between parental liability - as established by the reform of the law on Filiation - and Art. 2048 of Italian Civil code.*

KEY WORDS: *Parental responsibility; filiation; right to education.*

SUMARIO.- I. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. DELIMITAZIONE DEL TEMA DI INDAGINE.- II. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: SPUNTI RICOSTRUTTIVI OFFERTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.- III. VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ? CRITICITÀ E PROSPETTIVE SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'ART. 2048 C.C.- IV. SEGUE. IL DIRITTO-DOVERE ALL'EDUCAZIONE: UNA FIGURA DAGLI INCERTI CONFINI.- V. CONCLUSIONI.

I. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. DELIMITAZIONE DEL TEMA DI INDAGINE.

Dopo la riforma della filiazione, introdotta con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154¹, il sintagma responsabilità genitoriale sembrerebbe idoneo ad esprimere un concetto ampio, elastico, capace di ricomprendere tanto gli aspetti fisiologici del governo della famiglia, quanto quelli patologici relativi, in particolare, alla relazione educativa; al contempo, la categoria civilistica della responsabilità², tipicamente nota e disciplinata quale conseguenza sfavorevole che l'ordinamento giuridico ascrive alla violazione di una regola di condotta, ovvero alla lesione di una situazione giuridica protetta, parrebbe arricchirsi di funzioni e contenuti, rispetto alla tutela di istanze ed alla soddisfazione di bisogni non patrimoniali della persona, si da atteggiarsi nell'ambito del diritto della famiglia quale punto di raccordo tra la disciplina dello status di genitore e quella di figlio.

Sotto questo profilo, si pone l'occasione per ridiscutere in una nuova prospettiva anche il c.d. binomio-famiglia responsabilità, tradizionalmente guardato con un certo scetticismo sulla base di una risalente concezione della famiglia quale formazione sociale per definizione immune da interventi esterni e nella quale, comunque, i bisogni affettivi, nel silenzio del legislatore, mal si prestavano ad un sistema di protezione che (si riteneva) il diritto avesse predisposto per rapporti di natura economico-patrimoniale³.

1 BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, I, pp. 1 ss., ove si individua, tra gli altri, quale tratto qualificante della Riforma la proclamazione dello statuto dei diritti del figlio, rispetto al quale la denominazione della responsabilità genitoriale esprime la preminenza dell'interesse dei figli nella disciplina della filiazione.

2 Si rimanda a ALPA, G.: *La responsabilità civile*, Utet Giuridica, Milano, 2018, passim.

3 Sulla rilevanza del binomio famiglia-responsabilità, *ex multis*, si veda: BIZZARRO, A.: "Famiglia e responsabilità", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2015, pp.145 ss., la quale sottolinea come in passato gli strumenti utilizzabili nelle ipotesi di violazione dei doveri familiari erano individuati unicamente in quelli tipici previsti dal legislatore per regolamentare i rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli. Si escludeva, pertanto, anche il cumulo di rimedi e, dunque, il ricorso alla disciplina della responsabilità civile; nonché, PATTI, S.: *Famiglia*

• Maria Cimmino

Ricercatore di diritto privato nell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. E-mail: maria.cimmino@uniparthenope.it

Per quanto dibattuta⁴, la scelta terminologica del legislatore pare suggerire una rinnovata riflessione all'interprete che intenda adoperare il termine responsabilità per operare, al contempo, un riferimento tanto al complesso di diritti e di doveri dei genitori verso i figli (non espressamente elencati nella previsione dell'art. 316 c.c. comma 1, ma ricavabili, del suo ultimo comma, nonché dal disposto del precedente art. 315 c.c.) di cui, peraltro, già faceva menzione il legislatore sovranazionale all'art. 2 del regolamento CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale⁵, quanto - stando all'etimologia stessa dell'espressione responsabilità, nonché, al disposto dell'art. 2048 c.c.⁶ - alle conseguenze della violazione dei doveri di mantenere, educare ed istruire la prole, secondo l'inclinazione e le aspirazioni manifestate da questa stessa.

Detta prospettiva sembra confortata dalla l. 18 giugno 2015, n. 101 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996» che, all'art. 1 comma 2 dell'allegata Convenzione, stabilisce che l'espressione "responsabilità genitoriale" comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.

Sotto quest'aspetto, non pare trascurabile il rilievo secondo cui la previsione di un'ipotesi di illecito civile dei genitori per il fatto posto in essere dal figlio minore, contenuta nella norma dell'art. 2048 c.c., introdotta nel 1942 c.c. e rimasta inalterata, potrebbe assumere un più chiaro significato, risultando essa stessa più

e *responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 32 ss., secondo cui la mancata applicazione del sistema dell'illecito aquiliano ai rapporti familiari si risolverebbe in una irragionevole diminuita tutela derivante dalla qualità del danneggiato.

- 4 ROSETTI, R.: "Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2022, pp. 1408 ss.; il quale si sofferma sul complicato e laborioso procedimento legislativo di riforma - che ha attraversato diverse legislature e differenti governi - e sul lavoro condotto dalle commissioni legislative con il fine di assicurare l'approvazione di una riforma condivisa, sottolineando, a tal proposito, le difficoltà di passare dal piano delle enunciazioni dottrinarie a quello dell'adozione di un sistema legislativo. Con specifico riguardo ai profili innovativi si rimanda, *ex multis* a PATTI, S.: "Le nuove frontiere della responsabilità genitoriale", *Familia*, 2021, pp. 141 ss., ove si sottolinea il processo di democratizzazione della famiglia in cui è stata conseguita una sostanziale parità tra i suoi membri e di ciò si ritiene un segno l'innovazione anche terminologica in tema di responsabilità genitoriale; in senso critico, RECINTO, G.: "Responsabilità genitoriale e rapporti di filiazione tra scelte legislative, indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo", *federalismi.it.*, 2018, pp. 1 ss.; nonché, a DE CRISTOFARO, G.: "Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di un'innovazione discutibile", *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, pp.782 ss.
- 5 Esso abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, (oggi sostituito dal (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019).
- 6 Si rimanda all'analisi della figura operata da MANTOVANI, M.: "Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte", in AA. VV.: *Dei fatti illeciti. Artt. 2044-2059* (a cura di U. CARNEVALI) in *Commentario del codice civile*, dir. da E. GABRIELLI, Utet, Torino, 2011, pp. 108 ss.

esplicitamente come il riflesso-negativo- del fascio di doveri che la legge assegna ai genitori, delineati sia nelle norme in tema di matrimonio che in tema di filiazione.

Tale approccio, che ben potrebbe fondarsi sulla constatazione per cui il legislatore della riforma, in linea con la previsione dell'art. 30 della Costituzione Repubblicana e valorizzando l'autonomia del rapporto tra genitori e figli rispetto al legame tra i genitori, ha chiaramente voluto ulteriormente porre l'accento sui compiti che spettano ai genitori all'interno della famiglia nell'interesse dei figli, merita tuttavia di essere ulteriormente indagato; ciò al fine di mettere in luce possibili ed ulteriori intrecci tra responsabilità civile e disciplina della filiazione, comunque interessati nel corso degli anni da profondi cambiamenti, sebbene in alcuni ambiti, come quello dell'illecito civile, frutto più dell'opera della giurisprudenza che non di precise scelte legislative di riforma⁷.

Basti in proposito richiamare lo sdoganamento della tutela aquiliana dei diritti di credito⁸, i tentativi di ricostruire un'elaborazione unitaria della responsabilità civile e della teoria della colpa⁹, la c.d. responsabilità da contatto sociale¹⁰, il dibattito in tema di risarcibilità dei danni morali da inadempimento contrattuale¹¹ e la sempre crescente apertura all'utilizzazione del sistema della responsabilità civile come strumento di tutela della persona, che ha trovato nelle relazioni familiari il suo ambito elettivo di applicazione.

Obiiettivo del presente contributo è provare a stabilire, pertanto, se e come la ridenominazione della potestà e, se si vuole, la scelta di ricondurla ad una "forma di responsabilità", consenta una rilettura dei compiti dei genitori verso i figli, ancora una volta, supportando il delicato compito dell'apprezzamento giudiziale di alcuni degli aspetti patologici della relazione educativa, in particolare avuto riguardo ai connessi riflessi esterni alla famiglia, che comportano, tra l'altro, conseguenze risarcitorie di tipo patrimoniale secondo il modello dell'art. 2048 c.c.

-
- 7 Sulle funzioni della responsabilità civile si veda PARADISO, M.: "Illecito risarcimento e nuove funzioni della responsabilità civile", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 2480 ss.; rileva la necessità di distinguere le funzioni della responsabilità dalla sua efficacia sociale BARCELLONA, M.: "La responsabilità civile," in AA. VV.: *Trattato di diritto privato. Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto* (a cura di S. MAZZAMUTO) vol. IV, tomo I, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 3 ss.; per una disamina critica della presunta crisi del sistema della responsabilità civile in rapporto al dilagare delle sue diverse applicazioni, si rimanda alle osservazioni di RODOTÀ, S.: "Modelli e funzioni della responsabilità civile", in Id.: *Critica del diritto rapporto. Editoriali e saggi della rivista Critica del Diritto privato*, raccolti da Guido Alpa e Maria Rosaria Marella, Jovene, Napoli, 2017, pp. 595 ss.
- 8 TRIMARCHI, P.: "Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito," *Riv. dir. civ.*, 1983, I, pp. 217 ss.; BUSNELLI, F.D.: "La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio", *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 273 ss
- 9 Per una rassegna del dibattito si veda: MANCINI, L.: *La colpa nella responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 3 ss.
- 10 In argomento si rinvia, *ex multis*, a FRANZONI, M.: "Il danno ingiusto fra il giudice e la legge", *Quest. giust.*, 2018, pp. 93 ss.
- 11 NAVARRETTA, E.: "Il danno non patrimoniale contrattuale. Profili sistematici di una nuova disciplina", *Contr.*, 2010, pp. 728 ss.

Conviene, da subito, precisare che l'ambito della riflessione tendenzialmente sembrerebbe restringersi a casi diversi da quelli che sono etichettati come illecito endofamiliare¹² prestandosi a far luce, al contrario, alle conseguenze che l'inadempimento e/o la violazione dei doveri genitoriali possano provocare nei confronti dei terzi estranei al gruppo familiare; ammesso che si possibile scindere i due aspetti (cioè quello interno dei rapporti genitori figlie e quello esterno che coinvolge i rapporti intrattenuti dai membri del gruppo con il mondo esterno non solo degli adulti).

Il campo di indagine si presenta, comunque, quanto mai ampio, considerato che dopo la citata riforma i doveri genitoriali non sono più collegati, stando alla lettera dell'art. 316 c.c., alla minore età, ma sono destinati a sopravvivere nei confronti della prole maggiorenne e capace di agire, se non autosufficiente.

II. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: SPUNTI RICOSTRUTTIVI OFFERTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Il tentativo di una rilettura del concetto di responsabilità genitoriale offre, invero, una molteplice serie di spunti critici di riflessione, di cui in questa sede non è possibile disaminare le svariate implicazioni e sfaccettature.

Si ritiene opportuno, pertanto, nell'economia del presente lavoro, soffermare l'attenzione su alcune delle questioni principali, evocate dal dibattito dottrinario apertosi all'indomani della riforma della filiazione¹³, che risultano (ancora) cruciali ai fini della ricostruzione dell'ambito di operatività della stessa responsabilità genitoriale, non solo per stabilirne i rapporti con la previgente nozione di potestà.

In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla mutevolezza del concetto stesso di famiglia¹⁴. Si tratta di una entità complessa, oggi frutto di radicali cambiamenti, che hanno visto l'emersione di nuovi modelli di convivenza in cui la vita familiare è stata improntata ad una progressiva rivalutazione dell'autonomia del gruppo familiare in rapporto ai pubblici poteri, nonché dell'autodeterminazione dei suoi membri circa nuovi interessi di cui sono stati riconosciuti portatori, nella sfera affettiva, della riservatezza et similia.

12 Il tema degli illeciti endofamiliari è stato riportato all'attenzione della dottrina dalla novella al c.p.c. operata con legge del 2006 n. 54 recante «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», la quale ha introdotto con l'art 709-ter strumenti di coercizione indiretta per l'ipotesi dell'inottemperanza da parte dei genitori agli obblighi nei confronti della prole. Sul punto si rimanda a SCIA, F.: "Responsabilità civile e doveri genitoriali: le persistenti problematicità dell'art. 709 c.p.c.-ter". *Pers. merc.*, 2020, pp. 414 ss., ove si passano in rassegna, tra l'altro, i contrapposti orientamenti sulla natura di tale responsabilità.

13 ROSSI CARLEO, L.: "Status e contratto nel mosaico della famiglia", *Dir. fam. pers.*, 2016, pp. 229 ss.; AL MUREDEN, E.: "La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari", *Fam. dir.*, 2014, pp. 466 ss.; BIANCA, C.M.: "La legge italiana", cit., pp. I ss.

14 BIANCA, C.M.: voce "Famiglia (diritti di)", *Novissimo Dig.*, VII, Utet, Torino, 1961, pp.71 ss.

La nozione sfugge ad una precisa classificazione, sia perché la Carta costituzionale, pur definendola società naturale fondata sul matrimonio, consente anche di apprestare tutela a modelli diversi, nel momento in cui essa distingue in due norme i rapporti fra coniugi (art. 29) da quello dei rapporti fra genitori e figli (art. 30), ma anche per l'uso promiscuo che del termine opera il legislatore codicistico, riferendosi ora alla famiglia nucleare, ora a quella in senso lato, ossia per indicare tutti i conviventi di un nucleo familiare.

Polisemico è, poi, anche il linguaggio dei legislatori sovranazionali: di vita privata e familiare parla l'art. 8, comma 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di ambiente familiare l'art. 20, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, mentre all'art. 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la famiglia è definita «il nucleo naturale e fondamentale della società».

Sotto quest'aspetto, si è ritenuto di trovare conforto alla tesi per cui anche l'accostamento ad una società naturale operato dal Costituente giammai potrebbe legittimare un'entificazione della famiglia come soggetto di diritto distinto dai suoi componenti; ritenendosi, pertanto, inidonea la formazione sociale familiare a farsi portatrice di un interesse superiore rispetto a quello dei singoli, sul modello dei c.d. enti esponenziali di interessi diffusi, esercitando questa stessa solamente una mera funzione strumentale per la migliore realizzazione della varietà di interessi dei suoi membri¹⁵.

La conclusione cui si giunge è che la famiglia sarebbe presa in considerazione dal diritto solo per disciplinare i singoli rapporti familiari.

Il superamento dell'impostazione istituzionale -e quindi il rifiuto di ogni tentativo di affermazione di una soggettività giuridica della famiglia come entità distinta dai suoi componenti- se, da un lato, possono, paradossalmente, essere letti come riconoscimento del massimo grado di autonomia che l'ordinamento può riconoscere e riconosce alla formazione sociale, divicolata da ruoli di carattere ideologico e da compiti a rilevanza pubblica, dall'altro lato, tuttavia, impongono di riflettere sulla natura delle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo e, per esempio, sulla effettiva riconducibilità di queste stesse ad un modello creditorio-debitorio.

Vero è che il diritto di famiglia si è progressivamente emancipato, prima, da una concezione patrimonialistica delle relazioni familiari di romanistica memoria, ereditata dal codice del 1865, in virtù della quale la potestà genitoriale del

15 PERLINGIERI, P.: "Riflessioni sull'«unità della famiglia»", in AA. VV.: *Rapporti personali nella famiglia* (a cura di P. PERLINGIERI) Esi, Napoli, 1982, pp.8 ss.

capofamiglia rispecchiava la natura di un diritto di proprietà e si manifestava come potere di amministrare i beni del figlio minore e, poi, da quella di stampo autoritario- recepta dal codice civile del 1942- che si basava su un potere-dovere correttivo e di disciplina, da esercitarsi per lo più sottoforma di reazione rispetto alla cattiva condotta della prole; il ruolo assegnato al capofamiglia si inquadra perfettamente nei compiti a rilevanza pubblicistica assegnati dall'ordinamento all'istituzione familiare, anche per motivi ideologici¹⁶.

Basti richiamare il dato testuale del codice civile italiano previgente: l'art 138 c.c. qualificava nei termini di un'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole, mentre l'art. 220 c.c. rappresentava i rapporti genitori figli in base ad un modello di soggezione dei secondi verso i primi e l'istituto si risolveva prevalentemente in un insieme di norme sull'amministrazione dei beni.

Come sottolineato dalla dottrina, nemmeno il codice civile del 1942 c.c. segnò inizialmente una svolta rispetto a quest'impostazione, se con ciò ci si vuole riferire all'assenza di un preciso quadro valoriale di riferimento, che potesse permeare e informare l'interpretazione ed applicazione delle norme in tema di famiglia.

La Carta costituzionale, sancendo il primato della personalità, a prescindere da ogni qualità od attributo dell'essere umano, ha posto le basi per l'affermazione del diritto dei figli e più in generale dei minori al pieno sviluppo della propria identità, e pertanto per una funzionalizzazione della potestà genitoriale all'interesse del minore¹⁷.

Si è trattato però di un processo lento, perché in un primo momento dottrina e giurisprudenza, stentavano ad ammettere la diretta applicabilità delle norme costituzionale ai rapporti di diritto privato, privilegiando un'interpretazione del diritto di famiglia a tutela della unità della famiglia legittima., anziché recepire i principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà.

Solo successivamente, al mutare del contesto sociale, economico e politico, teorici e pratici si sono fatti promotori di un' interpretazione costituzionalmente orientata in senso solidaristico della disciplina delle relazioni familiari, all'interno delle quali era destinata a ricoprire un ruolo cruciale l'educazione dei figli minori, intesa non più, o quanto meno non solo, nella sua accezione di *ius corrigendi*, ma

16 DI RENZO VILLATA, M.G.: "Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno", *Dig. disc. priv.- sez. civ.*, XIII, Utet, Torino 1995, pp. 457 ss.

17 Per una disamina articolata del principio nelle diverse declinazioni e in rapporto ai diversi ambiti in cui trova applicazione, a livello interno ed internazionale si rinvia a AA.VV.: *The best interest of child*, (a cura di M. BIANCA) Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, passim; si veda pure LAMARQUE, E.: *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp.78 ss., secondo cui la formula richiede quindi semplicemente che i "migliori" – e cioè i più significativi, i più importanti – tra i numerosi interessi/esigenze/bisogni del bambino siano tenuti in conto e garantiti da chi deve decidere».

nella sua dimensione propositiva diretta a promuovere la crescita, maturazione personale ed il benessere della prole.

Tant'è che la famiglia è intesa oggi come gruppo sociale che ricusa un'organizzazione gerarchica e si basa sulla reciproca collaborazione e che mira alla tutela innanzitutto del superiore interesse del minore.

Se a fondamento delle norme costituzionali dettate in tema di famiglia nel titolo dei rapporti etico sociali si è voluto individuare il c.d. principio della libertà educativa, quale superamento della concezione autoritaria della famiglia e della eterodeterminazione dei compiti attribuiti al suo interno ai soggetti, per definizione ritenuti capaci e responsabili, e cioè gli adulti rispetto ai minori, dall'altro lato, non si è mancato, però, di ribadire i limiti da individuare tanto nella tutela della persona umana assunta come valore nel sistema delle relazioni interpersonali governato dalla solidarietà, ovvero come insieme di situazioni giuridiche soggettive essenziali a contenuto esistenziale e della sua dignità, quanto nelle clausole generali dell'ordine pubblico e del buon costume.

Pur ritenendosi che la famiglia non sia un ordinamento originario, ma un luogo di formazione e svolgimento della personalità dei suoi membri, legati da vincoli di parentela e coniugio e/o affettivi e che la convivenza rappresenti, in tal senso, solo un'occasione di convergenza dei bisogni dei singoli in interessi comuni, anche di natura non patrimoniale, rimane, comunque, aperta la questione degli strumenti di tutela azionabili per la loro protezione.

Quando si parla di violazione dei doveri e/o dei diritti dei singoli all'interno della famiglia riaffiora non solo la necessità di discutere il modello di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, a cui fare riferimento, ma altresì e soprattutto il tema della tutela degli interessi e dei diritti non patrimoniali, è già postosi all'attenzione degli interpreti sotto il profilo della risarcibilità del danno morale da inadempimento contrattuale¹⁸.

Degno di nota, in secondo luogo, è poi il profilo che attiene alla tutela della persona minore d'età tra incapacità e autodeterminazione.

Il ruolo della famiglia e la relazione educativa sono stati reinterpretati in una nuova prospettiva, anche grazie alla tendenza, diventata via via più marcata da parte dell'ordinamento e recepita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, a considerare il minore soggetto di diritto e non oggetto dell'autorità parentale, portatore di propri legittimi interessi ed aspettative ed in ultima analisi titolare

18 Su cui si *ex multis* a NAVARRETTA, E.: "Il danno non patrimoniale contrattuale", cit., pp.728 ss.

del diritto ad autodeterminarsi nella sfera dei rapporti personali sebbene non patrimoniali, in quanto persona¹⁹.

A confortare tale ricostruzione è stato, in un primo momento, il diritto internazionale, in particolare l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989- ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176- secondo cui "Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa", norma riconosciuta di valenza precettiva e non meramente programmatica dalla giurisprudenza costituzionale.

Successivamente, della necessità di riconoscere al minore una sfera di autodeterminazione in base alla sua maturità si è preso atto in occasione della Riforme del diritto di famiglia che con la novella al codice civile ha introdotto l'art. 315 bis in tema di ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, purchè capace di discernimento.

In virtù del progressivo riconoscimento di un'efficacia immediatamente precettiva nei rapporti interprivati anche alle norme dettate nei primissimi articoli della Costituzione in tema principi generali (artt.1-13), è emerso il carattere anacronistico di ogni visione che relegasse il minore quasi al rango di oggetto che non soggetto di diritto, in quanto sottoposto all'allora potestà genitoriale come soggetto assolutamente privo di ogni idoneità ad autodeterminarsi, ad esprimere valutazioni e giudizi in ordine all'esercizio della propria sfera giuridica.

Si è acquisito così che a fronte dell' eterogeneità degli atti e delle attività che il soggetto si trovi a poter compiere anche prima del compimento della maggiore età, la disciplina dell'incapacità legale d'agire, (come definita in Italia nell'art. 2 c.c.) ed il limite anagrafico da essa posto, valesse solo in ordine agli atti di natura patrimoniale, ma non in ordine a tutta un'altra serie di atti strettamente attinenti all'esercizio di diritti personalissimi, rispetto ai quali si richiede di promuovere e valorizzare la personalità anche di quei soggetti legalmente incapaci, ma che tuttavia possono dimostrare un certo grado di maturità in ordine al compimento degli atti nei quali si estrinsecano le libertà fondamentali della persona.

Si pensi, al riguardo, alla tutela della libertà del minore di autodeterminarsi in ordine alle scelte sessuali, in ambito sanitario, medico, sportivo, scolastico, religioso, politico.

¹⁹ Sul punto si rimanda alle osservazioni di BASSETT, U.C.: "Le nuove sfide di un concetto vago e magari antipatico," in AA. VV. : *The best interest of child*, cit., pp. 4 ss., che vede nell'affermazione del principio di libertà e di autonomia nell'ambito del diritto di famiglia la ragione per cui la famiglia stessa è diventata quello che scelgono gli adulti, per cui si scarifica l'interesse dei bambini che non è più il criterio determinante per disciplinare la famiglia. Per converso, precisa l'A. che il diritto de famiglia deve riconoscere la primazia dei minori come guida della libertà degli adulti.

Tale evoluzione ha segnato in un certo senso il superamento di quel limite basato su un criterio meramente temporale e di natura quantitativa imposto dal codice civile in tema di incapacità di agire del minore e riferito, tuttavia, alla sfera degli interessi e dei rapporti di natura economico-patrimoniale per ragioni di certezza dei traffici giuridici.

L'attenzione alla tutela della personalità del minore nel momento in cui marca un netto distacco dalla visione squisitamente economico patrimoniale della potestà come potere di amministrazione dei beni di un incapace e di disciplina e correzione, a favore di una visione paritaria delle relazioni familiari anche di quella educativa, mette tuttavia sul tappeto una serie di aspetti problematici, di cui le occasioni di conflitto genitori figli si rivelano un segno tangibile.

Accade, infatti, sempre più di frequente, che la libertà educativa e l'autonomia dei genitori nelle scelte di vita incontri il limite del bisogno dei figli di autodeterminarsi; il contrasto generazionale spesso si traduce nella violazione dei diritti e doveri reciproci, ovvero in un fallimento educativo, il quale è destinato a riverberarsi anche all'esterno delle relazioni familiari.

Giungendo al terzo degli aspetti che si intende analizzare, anche in virtù di quanto in precedenza rilevato, è opportuno richiamare il tema dei rapporti tra responsabilità genitoriale e potestà genitoriale, il quale, invero, appare, altrettanto cruciale, se si vuole provare a ricostruire un ambito di rilevanza della responsabilità, quale categoria, istituto o fattispecie, più ampio di quello che la tradizione consegna al giurista civilista e non solo.

Ciò sia detto perché, *va da sé*, che se la responsabilità fosse, (come nella tradizione è) da intendersi *tout court* come una conseguenza di un fatto, quindi nel suo profilo patologico, la premessa del discorso che si intenderebbe portare avanti sarebbe destituita di fondamento; in tal caso, tuttavia, si dovrebbe anche rinunciare a cogliere la portata innovativa della riforma della filiazione e una nuova dimensione della responsabilità genitoriale, in una nuova visione delle relazioni affettive.

Vero è che il tema dei rapporti della responsabilità con la potestà, rimane dibattuto, suddividendosi la dottrina tra quanti ritenevano- e ritengono- che, sostanzialmente, la relazione familiare sia ancora improntata allo schema della potestà del genitore e quanti, invece, vi hanno addirittura trovato traccia e conferma di un'assimilazione dei rapporti familiari al rapporto obbligatorio *tout court*, sulla scorta del novellato art. 709 c.p.c. e del suo riferimento letterale all'

inadempimento del genitore, per il quale si prevede che il giudice possa disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore ovvero dell'altro genitore²⁰.

Il tentativo di leggere nella formulazione della citata disposizione normativa una riprova della possibile riconduzione della relazione che intercorre fra genitori e figli (nonché quella fra genitori) allo schema della responsabilità debitoria, e ciò non solo in virtù del richiamo all'inadempimento, ma per la previsione di una conseguenza risarcitoria, evidentemente patrimoniale, dovuta alla violazione di doveri di natura non patrimoniale, sembra, ancora una volta, influenzato dalla necessità di dover giustificare la negazione della soggettività giuridica alla famiglia; qualità, questa, che non risulta per l'ordinamento una condicio sine qua non, né per poterla considerare una formazione sociale, né, tantomeno, per attribuire rilevanza alle relazioni di vita che al suo interno vengono intessute.

Sebbene si sia riconosciuto che ormai da tempo il negozio ed il contratto abbiano fatto ingresso, al pari della responsabilità, nel diritto di famiglia²¹, ciò non toglie che il tratto peculiare di alcuni rapporti rimanga, prevalentemente, l'impossibilità di attrarre taluni comportamenti (es. la cura del minore, il dovere di assistenza morale e di fedeltà dei coniugi) nella sfera patrimoniale, (se non al momento della violazione) elemento questo che induce, peraltro, la giurisprudenza a ricondurre gli illeciti «endofamiliari» o «intrafamiliari», all'ambito della responsabilità extracontrattuale²².

Questo avvalorerebbe la tesi per cui, piuttosto che ricondurre il rapporto familiare allo schema del rapporto obbligatorio, l'ordinamento, ben lungi dall'attribuire o riconoscere diritti soggettivi perfetti ai genitori verso i figli, prevede un ufficio, che richiede l'adempimento di puntuali doveri nell'interesse altrui, destinato a manifestarsi nei rapporti sia interni che esterni; in tale prospettiva si coglierebbe più linearmente il collegamento della responsabilità ex art. 316 c.c. all'ipotesi della responsabilità civile dei genitori verso i terzi, ai sensi dell'art. 2048 c.c.

La conferma di quest'approccio potrebbe, ancora una volta, trarsi dalla preminenza dell'interesse del minore, al cui benessere psicofisico e alla tutela dei

20 In argomento per una sintesi dei diversi orientamenti si rinvia a RECINTO, G.: "Responsabilità genitoriale", cit., pp. I ss.; si veda anche PATTI, S.: "Le nuove frontiere", cit., p. 144, il quale rimarca come pur dovendosi ravvisare un'identità di linguaggio nel libro della famiglia e in quello delle obbligazioni, il suddetto accostamento non sembra fondato, soprattutto se si guarda all'esperienza di altri paesi dove si è passati all'uso di questa espressione seguendo l'esempio della dottrina anglosassone, che certamente non opera alcun collegamento con la materia delle obbligazioni.

21 ZOPPINI, A.: "L'autonomia privata nel diritto di famiglia sessant'anni dopo", *Riv. dir. civ.*, 2002, pp. 213 ss., che rileva la necessità di verificare l'idoneità delle situazioni giuridiche familiari ad essere plasmate dalla volontà privata e chiedersi quale sia, conseguentemente, il valore dell'autonomia negoziale, e poi dell'autonomia contrattuale, nel contesto delle relazioni familiari formalizzate o non.

22 Sul punto per una rassegna si rinvia a SCIA, F.: "Responsabilità civile", cit., pp. 414 ss.

cui diritti, quale soggetto giuridicamente incapace e/o immaturo, sono preordinati i doveri dei genitori nella responsabilità genitoriale, la quale, così intesa, risulterebbe coerente con il dettato costituzionale, che, fa discendere della semplice qualità di genitore, e non di coniuge, una serie di obblighi tra cui quello di istruire e di educare la prole.

Cionostante, non si deve rinunciare a ricondurre nell'alveo del diritto privato la disciplina dei rapporti familiari; ed è in tale direzione che va rimarcato come nelle intenzioni del legislatore non vi è stato il proposito di una semplice ridenominazione della potestà genitoriale, quasi che il contenuto della corrispondente complessa situazione giuridica rivestita dai genitori verso i figli dovesse rimanere immutato, mirandosi piuttosto a suggellare una nuova dimensione dei rapporti familiari in omaggio ad una visione non più adultocentrica bensì paidocentrica delle relazioni familiari conforme al principio solidaristico²³.

A conferma di ciò basti richiamare le parole adoperate nella Relazione della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica²⁴; si sottolinea nel documento, «l'inopportunità di distinguere due nozioni: quella di responsabilità genitoriale e quella di potestà, perché ciò avrebbe imposto la fissazione di limiti, dell'una o dell'altra nozione, difficilmente conciliabili da un punto di vista logico, prima che giuridico, con la materia trattata», aggiungendosi, da un lato, che «si è ritenuto di non definire la "responsabilità genitoriale", in modo che tale nozione possa essere riempita di contenuti a seconda dell'evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli e possa essere in grado di adattarsi alle future evoluzioni», e, dall'altro, che, comunque, «i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori».

In tale prospettiva, il richiamo alla superiorità dell'interesse del minore rende evidente che la scelta del legislatore, più che essere una precisazione terminologica, va interpretata come espressione della volontà di porre al centro della famiglia il minore, e, quindi, di dettare all'interprete un criterio guida imprescindibile, una clausola generale alla quale conformare l'interpretazione del diritto di famiglia riformato, ma anche quella di proporre la formula strumento di indirizzo anche

23 Si è ritenuto che il nuovo istituto potesse e dovesse sostituire la potestà genitoriale ereditandone il contenuto, apportandovi le necessarie modifiche e rimodellando l'ufficio privato dei genitori dal punto di vista del dovere piuttosto che da quello del potere. Si veda GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma Bianca", *Dir. fam.*, 2014, pp. 817 ss.; nonché PATTI, S., "Le nuove frontiere", cit., pp.144 ss., per il quale "il cambiamento a livello terminologico ci permette di sfruttare una serie di indicazioni utili per l'interpretazione delle norme che contengono una effettiva regolamentazione dei fenomeni familiari. Il linguaggio diventa strumento per comprendere il nuovo approccio nella regolamentazione del diritto di famiglia".

24 Si tratta della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca.

nelle future scelte di politica legislativa, nelle decisioni delle autorità e di tutte le istituzioni coinvolte nella protezione della prole e dei minori, in omaggio ai valori di giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà, portandosi ad ulteriore compimento quella tendenza dottrinarina inaugurata nella seconda metà del secolo scorso, volta non solo ad attrarre il diritto di famiglia a pieno titolo nell'ambito della disciplina del diritto privato, ma soprattutto diretta a leggere gli interessi dei membri della famiglia come bisogni da soddisfare ricercando nel diritto privato stesso gli opportuni strumenti regolativi a tal fine adatti²⁵.

La citata relazione conclusiva al decreto attuativo precisa ancora che la responsabilità genitoriale "è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una "potestà" sul figlio minore, ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. Si sottolinea, al riguardo, che "la modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori"²⁶.

Alla luce di ciò, più che domandarsi se le due concezioni possano coesistere dopo la riforma, per far riferimento all'una o all'altra a seconda del contesto della norma, ovvero più che guardare alla responsabilità come conseguenza della potestà, privilegiando la tradizionale concezione sanzionatoria e riparatoria dell'istituto, occorre chiedersi se non si tratti di una scelta dotata di una più importante portata innovativa, che, ben lungi dal prendere definitivamente partito sulla contrattualizzazione del diritto di famiglia, miri a conciliare istanze diverse, patrimoniali e non, ricollegate alla qualità ovvero agli status dei membri della famiglia, e che, per la loro complessità, demandano al giudice, nel caso concreto, il compito di ricostruire il significato e l'ambito di operatività di un concetto elastico e mutevole, ma non per questo meno adatto ad una realtà complessa ed in divenire.

Dal che potrebbe anche inferirsi l'idea che la responsabilità civile venga ad arricchirsi di una nuova funzione, che solo in parte appare di general prevenzione, poiché la nuova previsione in tema di responsabilità genitoriale non si sostanzia nella minaccia di una sanzione ma nell'attribuzione di diritti ed obblighi, ovvero nell'assunzione di puntuali doveri, per usare le parole della citata Relazione,

25 BIANCA, M.: "Il diritto di famiglia e la missione del giurista. L'insegnamento di mio padre Cesare Massimo Bianca", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, pp. 909 ss.

26 Sul punto si rimanda alle osservazioni di SESTA, M.: "La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale diritto di famiglia", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, pp. 1572 ss., il quale rimarca che "il legislatore ha, cioè, inteso collocare in evidenza il profilo degli interessi del figlio e, nel contempo, configurare l'esercizio della autorità genitoriale non più quale prerogativa sulla persona che si pretende ad altri sottoposta, bensì come strumento funzionale al soddisfacimento dei diritti del figlio e al tempo stesso alla compiuta attuazione dei doveri genitoriali".

destinati ad integrarne il contenuto, qualificando così lo status di genitore e, pertanto, verrebbe da notare, assumendo natura squisitamente sostanziale.

Di tale duplice valenza può dar conto la terminologia adoperata nel sistema anglosassone che con il termine "responsibility" allude alla cura e con quello di "liability" al dovere di risarcire un torto come conseguenza di una mancata assunzione di responsabilità ovvero di un difettoso esercizio dei relativi doveri.

In tale direzione, diversamente da quanto sostenuto²⁷, sarebbe da revocare in dubbio la tesi per la quale i doveri che corrispondono ai diritti fondamentali attribuiti al figlio nei confronti del genitore dall'art. 315 bis comma 1 c.c., non ricadono nel contenuto della responsabilità genitoriale; ciò non solo perché la previsione di detta norma può essere considerata speculare a quella del successivo articolo 316 c.c. che qualifica la posizione dei genitori verso i figli, ma anche poichè, diversamente ragionando si sacrificerebbe la rilevanza giuridica di alcuni dei più delicati risvolti della responsabilità genitoriale, i quali si colgono sotto sotto il profilo dei compiti educativi, ponendosi in relazione la disciplina recata dai citati articoli con il disposto dell'art. 2048 c.c., nei termini in cui a breve si dirà²⁸.

Siffatta conclusione sembrerebbe, peraltro, incontrare attualmente in dottrina un ostacolo di ordine sistematico, oltre che sul piano della politica del diritto; ciò non solo perché la responsabilità è istituto concepito come conseguenza di un fatto pregiudizievole, ma anche poichè si potrebbe essere indotti a condividere la tesi che ha posto in luce come la c.d. polifunzionalità della responsabilità civile sia il frutto in realtà di una visione distorta dell'istituto, la quale induce a sovrapporre il piano proprio della funzione primaria con quello dei suoi effetti sociali²⁹, non mancandosi di accostare all'istituto l'idea di una crisi (peraltro puntualmente smentita in altra sede³⁰).

Sul punto si può osservare, tuttavia, che almeno nel caso della responsabilità genitoriale il dubbio di una rilevanza di un più ampio respiro del concetto possa essere legittimamente sollevato solo che si consideri il possibile raccordo tra gli aspetti fisiologici e quelli patologici della relazione educativa e dei rapporti genitori

27 DE CRISTOFARO, G.: "Dalla potestà alla responsabilità genitoriale", cit., p. 794.

28 Quanto poi al rilievo secondo si tratta di diritti che spettano, infatti, al figlio per il solo fatto dell'instaurazione del rapporto giuridico di filiazione e che solo mantenendo un più netto distinguo tra le due disposizioni normative si potrebbe assicurare la permanenza effettiva di tali diritti in capo ai figli anche nei confronti dei genitori privati in tutto od in parte della responsabilità si potrebbe opinare che trattasi di un profilo che attiene all'operatività degli istituti e degli strumenti di protezione della filiazione che in concreto peraltro vengono attivati nel presupposto di un inadempimento ai doveri genitoriali

29 Così, BARCELLONA, M.: "La responsabilità civile", cit., pp. 3 ss.

30 Il riferimento è alle riflessioni svolte da RODOTÀ, S.: "Modelli e funzioni della responsabilità civile", cit., pp. 595 ss., il quale ritiene che l'esplosione così marcata della responsabilità civile non autorizzi a parlare di crisi, poichè invece si tratta piuttosto di rimarcare la vitalità di un istituto e di ravvisarne nel lungo percorso che lo ha caratterizzato una vera e propria "rifondazione teorica" "parallela all'ampliarsi della sua sfera di incidenza".

figli reso esplicito, anzi tipico, grazie alla reinterpretazione che dell' art. 2048 c.c. può esser legittimamente offerta dalla lettura in combinato disposto con l'art. 316 c.c. ; a nulla potendo valere l'obiezione che si tratti di una norma pregressa, considerato che il tenore della disposizione ben si concilia con l'impostazione egualitaria della famiglia accolta dal Costituente, e non con quella autoritaria del diritto di famiglia vigente prima della riforma del 1975.

A differenza dei casi di atipicità dell'illecito riconducibili all'art. 2043 c.c. e tendenzialmente riferibili alla violazione di situazioni giuridiche di varia natura, afferenti al diritto di proprietà, ai diritti di credito ed ai diritti della personalità, come in generale alla circolazione della ricchezza, nel caso che qui occupa, sembrerebbe che il legislatore, sugellando un lungo percorso evolutivo, ormai detta diritti e doveri prevedendo, altresì, una sanzione per le relative violazioni, mercè un'ipotesi speciale di responsabilità.

Sotto quest'aspetto, poi, nemmeno deve trascurarsi che il termine responsabilità come usato nell'art. 316 c.c. sembrerebbe più ampio tanto di quello previsto nell'art. 2048 c.c.- poichè esso fa riferimento ai diritti oltre che ai doveri- quanto probabilmente anche della potestà, dal momento che, a differenza di questa, costituisce, come già precisato, un concetto in divenire, non statico ma dinamico, che si può adattare ad una realtà mutevole come la famiglia e, soprattutto, nel silenzio del legislatore si presta oltre che a dare un peculiare rilievo al compito di educare i figli anche al dovere di prendersene cura, e di questo si può aver conto se si guarda ad esempio al delicato ambito dell'uso della rete e dei *social networks*, di cui a breve si dirà.

In questa direzione non solo potrebbero superarsi le perplessità sollevate dalla scelta di adottare il termine responsabilità (prendendosi a prestito un istituto del diritto delle obbligazioni, ritenuto in passato del tutto incompatibile con il contenuto dello status genitoriale)³¹ ma soprattutto si potrebbe delineare una nuova funzione della responsabilità civile, ovvero una sua nuova dimensione di tipo etico-prescrittivo basata non sul danno prodottosi ma sull'interesse da tutelare, declinabile sul terreno delle relazioni che sfuggono ad un apprezzamento squisitamente economico-patrimoniale e che sono destinate a sfociare in doveri a carattere morale e sociale; una dimensione della responsabilità civile che ne emancipi l'operatività dal terreno della tutela successiva per attrarla nell'ambito della capacità del soggetto di compiere scelte mature e consapevoli sotto forma dell'assunzione di diritti e doveri, sia pure in ragione delle proprie qualità.

31 Scelta, peraltro, criticata osservando che il termine di riferimento adoperato nei sistemi d'oltralpe sarebbe quello di "responsibility", ovvero "sorge", che richiamano il prendersi cura ed evocano quindi una sfera di comportamenti che sarebbelontana dall'idea dell'obbligazione. Cfr. PATTI, S.: "Le nuove frontiere", cit., p. 144.

Portandosi ad ulteriore sviluppo l'orientamento che rifugge dai tentativi di affermarne una crisi ed un uso inflattivo, in favore, al contrario, di un riconoscimento del ruolo centrale che la responsabilità è destinata a rivestire, vieppiù nelle zone dove più arduo diventa il compito del legislatore per la delicatezza dei temi trattati, si potrebbe altresì immaginare che le critiche rivolte alla giurisprudenza dalla dottrina³², che, al contrario ritiene che la violazione dei doveri imposti per legge ai genitori dovrebbe ingenerare sempre una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, si tratterebbe di spostare il dibattito su un terreno ancor più ampio, evocandosi il cammino verso l'unificazione dei due modelli di illecito, quello ex art. 2043 c.c. e quello ex art. 1218 c.c.³³.

III. VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ? CRITICITÀ E PROSPETTIVE SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'ART. 2048 C.C.

La ricostruzione nei termini sopra delineati della natura della responsabilità genitoriale, nel momento in cui si volge l'attenzione al regime applicabile all'inadempimento dei doveri in cui questa si sostanzia, consente di far luce, come si accennava, su un elemento comune tanto alla figura delineata nella disciplina della filiazione che a quella contemplata dall'art. 2048 c.c., elemento, che appare per niente marginale.

Il *trait d'union* in questione sembra risiedere, infatti, in uno dei più delicati compiti in cui l'esercizio della predetta responsabilità si traduce, che è quello diretto all'educazione dei figli. Probabilmente è questo il profilo che opportunamente rivalutato, potrebbe supportare la tesi per cui la figura introdotta dal legislatore della Riforma, ben lungi dal concernere solo la conseguenza sanzionatoria e riparatoria per la violazione di un altrui interesse protetto, descrive, al pari della minore, età uno status nel suo aspetto fisiologico e sostanziale quale complesso di diritti e doveri.

Il c.d. diritto-dovere all'educazione, sebbene testualmente previsto tra i doveri genitoriali, non è definito³⁴; il rilievo che il compito di educare i figli assume come

32 Si veda GORGONI, A.: "Rapporti familiari tra doveri diritti e responsabilità: alcuni profili di tutela", *Pers. merc.*, 2021, p. 1126

33 Sul tema, GAZZARA, M.: "Prospettive di regolamentazione del concorso tra responsabilità da inadempimento e responsabilità aquiliana alla luce del progetto di revisione del codice civile", *Jus civile*, 2021, pp. 1668 ss.; LAMBRINI, P.: "La responsabilità civile è una sola: una notazione sistematica", *Legal Roots. The International Journal of Roman Law, legal History and Comparative law*, 2015, pp. 129 ss.; SERIO, M.: "La responsabilità civile in Europa: prospettive di armonizzazione", *Eur. dir. priv.*, 2014, pp. 327 ss.

34 Si veda anche PATTI, S.: "Le nuove frontiere", cit., p. 143, il quale richiamando esperienze d'oltralpe ricorda che in Germania il codice civile (BGB) dell'inizio del Novecento parlava di *Gewalt*, una parola molto dura, che esprime potere e violenza. Il mutamento della terminologia, a prescindere dal contenuto delle norme, è significativo, perché si è passati da *Gewalt* a *Sorge*, che significa cura e preoccupazione: cura e preoccupazione dei genitori nei confronti dei figli, soprattutto per quanto attiene alla loro formazione.

primario interesse della persona tendenzialmente si coglie più facilmente nei suoi aspetti negativi, ovvero in tutte quelle circostanze in cui si ha motivo, perché ne sorge l'occasione, di dubitare di un difetto educativo, del quale da conto la ricca casistica giurisprudenziale in tema di responsabilità civile.

A riprova di quanto detto, basti ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale sulla fattispecie dell'art. 2048 c.c. che è andata via via riservando un ruolo primario all'apprezzamento della c.d. "culpa in educando"³⁵.

La difficoltà di ricostruire il profilo dell'onere probatorio, posto dal dettato normativo a carico dei genitori tenuti testualmente a dimostrare di non avere potuto impedire il fatto, nel momento in cui ha fatto discutere se si trattasse di responsabilità oggettiva, indiretta o per fatto proprio ed in questo caso per colpa presunta³⁶, ha indotto via via le Corti a tener presenti i mutamenti del contesto sociale, in cui i rapporti genitori figli non più riconducibili ad un asettico modello autoritario di correzione e disciplina, si sono rivelati improntati a maggiore discrezionalità ed ad un maggior grado di autonomia attribuito ai minori, in ragione dell'età³⁷.

La giurisprudenza, con interpretazione creativa, ha sostituito, così, il contenuto negativo della prova con la dimostrazione positiva dell'aver adempiuto ai propri doveri di genitori, impartendo una corretta educazione; ciò è stato possibile grazie al ricorso a paradigmi normativi esterni quali l'art. 30, comma I, Cost. secondo cui testualmente «è dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio», nonché le norme dettate in tema di matrimonio e di filiazione.

Tale approccio evolutivo deve intendersi come atto a confermare lo stretto nesso che intercorre tra le due dimensioni della responsabilità, quella presa in considerazione dall'art. 2048 c.c. e quella contemplata nell'art. 316 c.c., oltre il piano meramente terminologico.

35 Sul punto si rimanda per una rassegna dei diversi orientamenti delle Corti, si rinvia a BENEDETTI, A.P.: "Responsabilità dei genitori per il trasporto in motorino di un passeggero da parte del figlio minore", nota a Cass. 29 novembre 2011 n. 25218, *Danno resp.*, 2012, pp. 267 ss. CHIARELLA, M. L.: "Minore danneggiante e responsabilità vicaria", *Danno resp.*, 2009, pp. 273 ss.; DI CIOMMO, F.: "Minore "maleducato" e responsabilità dei genitori", nota a Cass. 10 luglio 1998 n. 6741, *Danno resp.*, 1998, pp. 1087 ss.

36 Una posizione intermedia è stata elaborata da quanti propongono una distinzione tra ipotesi di responsabilità presunta e per colpa presunta, attraendo la prima nell'ambito delle responsabilità oggettive e la seconda in quella di tipo soggettivo, sul punto, COMPORI, M.: "Fatti illeciti: le responsabilità presunte". Artt. 2044-2048, in AA. VV.: *Commentario al codice civile*, fondato e diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 218 ss.

37 FRENDA, D.M.: "La prova liberatoria dei genitori per il fatto illecito dei figli minori tra colpa e responsabilità oggettiva", *Jus civile*, 2019, pp. 484 ss.; DI CIOMMO, F.: "Responsabilità civile per illecito compiuto dal minore", *Danno resp.*, 2006, pp. 135 ss.

Va dato conto della circostanza per cui il citato revirement non è andato esente da contrasti interni alle Corti; esemplificativa al riguardo è la responsabilità dei genitori per illeciti commessi dai figli minori durante l'attività sportiva³⁸: in particolare, si può citare il caso condotta violenta ed antisportiva tenuta durante una partita di calcio tra minori in occasione della quale a gioco fermo un atleta colpiva l'avversario con una testata alla bocca³⁹.

Mentre i giudici di merito- sposando l'orientamento tradizionale del contenuto negativo della prova- nell'impossibilità di configurare un dovere di vigilanza dei genitori che non avrebbero potuto intervenire, escludono la responsabilità, la Suprema Corte ritiene irrilevante detto aspetto ed afferma la responsabilità per "culpa in educando", assumendo quindi una linea interpretativa molto più rigorosa a sfavore dei genitori, sulla base del rilievo che il criterio suddetto non può essere determinante ai fini dell'apprezzamento del giudice dal momento che l'esperienza insegna che ormai il tempo che i figli trascorrono al di fuori della sfera di controllo dei propri genitori è cospicuo, ma non per questo ciò deve tramutarsi in una riduzione della responsabilità.

Si può ritenere che nel rapporto tra "culpa in vigilando" e "culpa in educando" alla seconda viene oggi riconosciuto un maggior peso, in guisa che l'illecito, commesso durante la sosta della partita di calcio, viene così considerato il frutto di vere e proprie carenze dell'attività educativa, di cui è considerata indice l'oggettiva mancanza di rispetto delle regole della civile coesistenza, proprie del contesto sociale in cui il minore vive.

Sulla scorta di questa impostazione i genitori più ed oltre che essere tenuti a dimostrare l'impossibilità del difetto di sorveglianza sono chiamati a fornire la

38 Peraltro, in tal caso si deve rilevare che si verte in tema di insegnamento di una disciplina sportiva e per questo il regime dell'art. 2048 c.c. subisce per così dire un correttivo: il vero connotato, che rende del tutto peculiare il regime della responsabilità degli istruttori sportivi, sembra dipendere dall'applicazione alle discipline sportive, ovunque praticate (è il caso di sottolineare) del c.d. rischio consentito, quante volte la condotta posta in essere possa farsi rientrare nella normalità della pratica sportiva. In argomento, MITE, F.; "Responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati dall'allievo ad un altro allievo o a terze persone nell'esercizio dell'attività sportiva svolta in ambito scolastico", *Riv. dir. econ. dello sport*, 2020, pp. 159 ss; in giurisprudenza, si rimanda a Cass. ord., 10 aprile 2019, n. 9983, (in www.rivistadidirittosportivo.coni.it), secondo cui «In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta. Non si configura illiceità dell'atto quando questo sia compiuto senza la volontà di ledere e di violare le regole della disciplina sportiva, ovvero se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto».

39 Cass. 26 dicembre 2011 n. 26200, in *Giur. t.*, 2012, pp. 1530 ss., con nota di AIROLA TAVAN, L.: "La responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. e il dovere di educazione dei figli".

prova di aver correttamente ducato il minore nei rapporti con il prossimo e, segnatamente, in quelli extrafamiliari.

Senonchè le difficoltà di accertamento delle carenze educative hanno indotto a dedurle dal solo fatto dell'accadimento dell'illecito o dalle modalità del fatto stesso, con ciò sacrificandosi il contributo che invece potrebbe pervenire da un bilanciamento dei doveri genitoriali con la libertà di autodeterminazione del minore, ponderazione, questa che però porterebbe a prospettare l'eventualità che, per quanto educato alle regole della convivenza civile, il minore assuma consapevolmente un comportamento antisociale.

IV. SEGUE. IL DIRITTO-DOVERE ALL'EDUCAZIONE: UNA FIGURA DAGLI INCERTI CONFINI.

Le difficoltà che l'applicazione della disciplina codicistica- segnatamente dell'art 2048 c.c.- presenta, soprattutto sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, possono ragionevolmente ascrivere all'assenza di un modello unitario di comportamento del c.d. buon genitore cui far riferimento, se si vuole sul modello del "bonus pater familias" del diritto delle obbligazioni; modello, peraltro, difficile da ricostruire, non solo per la tendenza ad affermare il principio della libertà educativa, ma anche su un piano concreto, cioè, sulla scorta della comune esperienza, che ci restituisce una contrapposizione, talvolta netta, fra la necessità degli adulti di proteggere e controllare e la rivendicazione dell'autonomia, avanzata dai più giovani.

Rispetto alle cennate difficoltà non appare ragionevole privilegiare ancora una visione ed interpretazione adultocentrica, la quale presumendo la maturità solo nel soggetto maggiorenne, assuma per definizione la responsabilità del genitore per "culpa in educando"⁴⁰.

Dato questo che ha anche indotto parte della dottrina a lamentare che la riforma della filiazione a torto non abbia investito anche la responsabilità civile, in particolare l'art. 2048 c.c.; rinunciandosi tuttavia a rilevare, per esempio, che essa fa ricadere la responsabilità su entrambi i genitori, non essendosi uniformato, in questo ambito, il legislatore del 1942 all'impostazione autoritaria e paternalistica della famiglia, prescelta nella originaria stesura del libro I del codice civile.

⁴⁰ Contra GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore", cit., 817 ss., sottolinea che la nozione di potestà genitoriale è stata superata in favore di quella nuova di responsabilità, per delinearne i limiti stessi dell'esercizio nei confronti dei figli.

Si tratta di orientamenti cui fanno quanti⁴¹ ritengono che nonostante il cambiamento del termine, la situazione giuridica così come individuata dalla responsabilità genitoriale “è sostanzialmente identica alla situazione giuridica che un tempo il codice civile designava come potestà, così come ricostruita e intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti, con orientamenti interpretativi ormai largamente consolidati”, per cui l’inserimento della responsabilità non inciderebbe da un punto di vista sostanziale.

Ciò infatti mette in crisi il tentativo di rilettura della responsabilità, attribuendovi una funzione non solo di riparazione e risarcimento ma anche una prescrittiva di regole di condotta, ovvero facendola assurgere ad una sorta di modello comportamentale, che individui tendenzialmente tutte quelle condotte doverose e quegli stili di vita, che si rendono necessari per proteggere i soggetti, i quali richiedono il delicatissimo compito di assumere su di sé la responsabilità delle decisioni che riguardano la crescita e maturazione di un’altra persona, il minore o, meglio, il figlio, per metterlo in grado un giorno di fare altrettanto in età adulta.

A tal fine, tuttavia, si pone all’interprete un difficilissimo compito: riempire di contenuto il concetto di educazione, sia ove lo si rappresenti come contenuto del diritto dei figli, che quale dovere dei genitori.

E’ noto che già la riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975 aveva suggellato il riconoscimento dell’educazione come diritto del figlio in quanto tale, rispetto al quale il compito del genitore si è venuto atteggiando come cura per la promozione di una crescita e maturazione libera e consapevole della persona, secondo le inclinazioni e le aspirazioni del figlio, tenuto, purtuttavia, in un’ottica relazionale al dovere di rispetto dei genitori.

Mancando una definizione a livello costituzionale e legislativo del contenuto dell’educazione, poiché l’unica indizio fornito dalla norma è che si tratta di un dovere da annoverare tra i compiti della famiglia, alla quale si deve riconoscere la libertà di scegliere i mezzi che ritiene più idonei, occorre attribuire certamente rilievo al principio personalista ed al principio di uguaglianza, alla luce dei quali anche l’art. 30 Cost fornisce indicazioni nel senso che, “la famiglia diventa luogo privilegiato di formazione della personalità minorile” e determinerebbe come conseguenza uno sganciamento della responsabilità dalla patria potestà, poiché ampio è il contenuto di tale obbligo.

41 DE CRISTOFARO, G.: “Dalla potestà alla responsabilità genitoriale”, cit., p. 795, secondo cui, in realtà, la riforma “muoveva chiaramente dal presupposto della conservazione della nozione di potestà genitoriale, limitandosi a richiedere al Governo di intervenire sulla determinazione dei contenuti di tale nozione affinché al suo interno venisse opportunamente valorizzato, evidenziato e regolamentato il profilo attinente alla responsabilità genitoriale”.

Quanto alla delimitazione del suo contenuto, in positivo e non in negativo, come espressione dell'adempimento di un dovere preordinato non all'esercizio di un potere autoritario frutto di una supremazia gerarchica, potrebbero soccorrere: la giurisprudenza che ne sottolinea la peculiarità del concetto da non identificarsi con la mera istruzione⁴², nonché, la dottrina specialistica, che, secondo un approccio pedagogico, ravvisa la responsabilità in un compito di mediazione dell'adulto con l'ambiente esterno, nell'interesse del minore, verso il quale essa si manifesta attraverso atti di orientamento e preservazione. In tale direzione si osserva che la famiglia è la prima entità chiamata al delicato ruolo di educazione e formazione del minore e si opera un riferimento, con espressione pregnante, al cosiddetto progetto educativo, per sottolineare l'importanza degli obiettivi formativi prefissati dai genitori, e della necessità di rendere il minore partecipe del progetto stesso, attuando il principio secondo cui il minore deve essere considerato soggetto attivo nell'ambito del rapporto familiare.

In questa direzione poi le scienze umane sono dunque in grado di fornire un rilevante contributo di indagine a tal fine; in primo luogo, poiché distinguendo dalla *responsabilità legale*, cui corrisponde la riparazione giuridica, e la *responsabilità per il da-farsi*, che obbliga ad azioni progettate per il benessere altrui, tenendo ben presenti il bisogno di autodeterminazione dei figli, che aumenta con il progredire nell'età, supportano la tesi che individua nel minore il protagonista della relazione educativa e guarda alla responsabilità dei genitori nella prospettiva che privilegia le esigenze legate alla sua crescita, sottolineandone la complessità e la necessità di una vera e propria programmazione e verifica.

Esse, se si vuole, contribuiscono a specificare la dimensione dell'interesse del minore, sotto il profilo educativo, delinendo diversi modelli comportamentali, che possano agevolare l'interprete che è chiamato a focalizzare l'attenzione sulla progettualità di vita che si deve tradurre in un costante e concreto impegno diretto a favorire lo sviluppo di una persona matura nella società⁴³.

Nella prospettiva sociologica poi si pone l'accento sulla finalizzazione dei compiti educativi ad un processo di apprendimento che in vista della costruzione dell'identità della persona dei minori in un determinato contesto sociale e culturale del quale, sia in grado di offrire i valori di riferimento, regole di condotta, linguaggio, stili di vita etc⁴⁴.

42 Sul punto si rinvia a FERRARI, M.: "Culpa in educando: l'ausilio della pedagogia alla giurisprudenza in tema di responsabilità civile dei genitori", *Foro it.*, 2019, IV, pp. 407-408., ove si rileva che alla giurisprudenza si richiede di verificare se e quando i genitori abbiano mancato nell'educare il figlio alla convivenza, ai rapporti interpersonali ma ciò genera incoerenza nella prassi applicativa delle Corti.

43 POLINI, B.: "Dalla genitorialità alla potestà genitoriale. Il contributo dei saperi esperti e della cultura giuridica", *Sociol. dir.*, 2020, pp. 93 ss.

44 NOCENZI, M.: "L'identità sociale del minore di fronte alle sfide dei mutamenti familiari", in AA. VV.: *The best interest of child*, cit., pp. 1035 ss..

Un ulteriore prezioso apporto al delicato lavoro dell'interprete che si appresti al riflettere sul significato del diritto all'educazione, anche per escludere la "culpa in educando", potrebbe essere offerto riscoprendo le interrelazioni tra la responsabilità genitoriale e compiti educativi attribuiti dall'ordinamento a soggetti diversi, come gli insegnanti e più in generale la scuola⁴⁵.

Non è, poi, un caso che nell'art. 2048 c.c. la responsabilità dei genitori sia affiancata a quella degli istruttori, cui pure sono affidati puntuali compiti educativi, il cui apprezzamento non dovrebbe essere sottovalutato, tanto più che quella dei genitori e quella degli insegnanti sono due responsabilità che possono concorrere od escludersi a vicenda.

Sul punto verrebbe fatto di notare che l'equazione responsabilità genitoriale – "culpa in educando" e responsabilità degli istruttori – "culpa in vigilando", meriterebbe di essere rivista, poiché, è vero che anche i secondi sono chiamati a compiti educativi, e pertanto l'affermazione di una responsabilità per difetto di educazione solo in capo ai membri adulti della famiglia non pare garantire sufficientemente gli educandi, cioè coloro che sono titolari del diritto costituzionalmente garantito; forse in ciò si potrebbero cogliere de iure condendo possibili obiettivi di politica legislativa.

E' tuttavia doveroso che come i genitori, anche gli insegnanti si trovano oggi ad operare in una società complessa, che comporta per loro la «missione» di educare i giovani, con tutto il carico di responsabilità che ciò richiede; sempre più spesso, infatti, gli insegnanti lamentano di doversi occupare di tutto, fino al momento in cui, di fronte agli insuccessi e alle difficoltà, sono costretti a difendersi sostenendo di non essere né psicologi, né operatori sociali, né tanto meno i genitori degli studenti, e sottolineando indirettamente le eccessive aspettative che si riversano sul ruolo da essi ricoperto.

Inoltre, si può rilevare che a differenza dei genitori, la cui scelta del progetto educativo è improntata a maggiore autonomia, i compiti educativi degli insegnanti sono conformati da una normativa che ne fissa taluni aspetti e detta puntuali adempimenti, tali che essi sono più facilmente controllabili, almeno sul piano formale.

V. L'EDUCAZIONE DIGITALE.

Le nuove tecnologie hanno messo a dura prova i compiti educativi dei genitori, che sono preposti anche ad esercitare un non facile controllo sull'attività di uso

45 Ivi, pp. 407-408., ove si rileva che necessità di una sinergia tra le diverse scienze.

della rete, compito che incontra limiti nei diritti fondamentali del minore di informarsi nonché nel diritto di questi ultimi alla loro riservatezza⁴⁶.

Non si può ignorare che l'accesso alle piattaforme d'informazione e comunicazione rappresenta oggi un diritto per i minori, che utilizzano questi strumenti come mezzo di socializzazione, di realizzazione della loro identità personale; ne consegue che imporre un divieto di utilizzo si risolverebbe in un'ingiustificata lesione dei diritti fondamentali della persona del minore⁴⁷.

Come noto, il Regolamento europeo sulla Privacy (Reg. 2016/679) all'art. 8 prevede che i minori di età che abbiano compiuto anni sedici possano validamente prestare il loro consenso al trattamento dei dati e accedere all' "offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori". Detto limite può essere ridotto fino alla soglia di anni tredici, per legge; in Italia, infatti, ad esempio è stato fissato il limite di età a quattordici anni⁴⁸.

Il tema dell' educazione digitale del minore presenta se possibile risvolti ancor più problematici nel quadro delle osservazioni sin qui condotte, anche perché l'uso della rete alla da parte dei più giovani oltre che sollevare la questione della tutela della personalità del minore e dei suoi diritti inviolabili, richiede una ricostruzione del fenomeno anche in chiave negoziale, e ciò non solo sotto il profilo del contratto concluso dal minore in rete, ma altresì per quanto attiene anche all'uso dei suoi dati personali⁴⁹.

Di questa esigenza si è preso atto a livello internazionale nel 2013, nell'ambito della conferenza internazionale sulla privacy tenutasi a Varsavia, in occasione della quale fu adottata apposita risoluzione dalle Autorità di protezione dati e della privacy, per promuovere la conoscenza delle tecnologie digitali ed a realizzare la formazione dei cittadini di tutte le età, così da esercitare efficacemente i propri diritti ed avere consapevolezza dei propri obblighi in tale contesto.

Non va trascurato un altro ordine di problemi, laddove la rapidità dei "nativi digitali" si contrappone alla lentezza degli adulti a discapito dei compiti di educazione e vigilanza cui sono chiamati. Oltre che in un paradosso questa contraddizione non

46 PEDRAZZI, G.: "Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy", *Infor. dir.*, 2017, pp. 437 ss.

47 In questa prospettiva si rimanda all'analisi di PERLINGIERI, C.: *Profili civilistici dei social networks*, Esi, Napoli 2016, pp. 11 ss.

48 Sul punto si rinvia a VOTANO, G.: "Il libro bianco Media e minori: l'età del consenso digitale tra consapevolezza e responsabilità", in AA.VV.: *The best interest of child*, cit., 245 ss., ove si rimarca l'inadeguatezza di un apparato di tutela basato esclusivamente sul controllo e la censura di comportamenti violativi da parte dei soli operatori di comunicazione radio-televisiva tradizionale.

49 Per una trattazione dei relativi profili, nella prospettiva della vulnerabilità del soggetto rispetto ai poteri delle piattaforme, si rinvia a ADAMO, E.: *La tutela dei minori nell'era digitale*, Esi, Napoli, 2021, in particolare pp. 81 ss.

sempre dimostra di per sé che la maggiore abilità nell'uso delle tecnologie sia il frutto di una maggior consapevolezza e maturità anzi. Tale circostanza rende ancor più stringente la necessità di attivare apposite iniziative volte a sviluppare ed a consolidare misure di carattere informativo ed educativo per i più giovani, da realizzare attraverso l'intervento dei diversi attori del processo educativo.

Non a caso di recente la Commissione Europea, ponendosi in una ideale continuità con quanto sancito dalla citata risoluzione di Varsavia del 2013, ha pubblicato lo scorso 11 ottobre apposite linee guida recanti orientamenti per gli insegnanti e gli educatori delle scuole primarie e secondarie diretti a contrastare la disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale degli studenti⁵⁰.

In definitiva, e riprendendo il tema della responsabilità genitoriale, si può osservare che le difficoltà applicative del regime codicistico dell'art. 2048 c.c. si accentuano in questo ambito, per cui ad oggi è affidato al giudice nel caso concreto individuare il limite oltre il quale si può ravvisare il difetto di un'adeguata educazione.

La giurisprudenza di merito⁵¹, da parte sua, nel rilevare la sempre più frequente utilizzazione da parte dei minori sia di internet che degli strumenti di comunicazione telematica, ha osservato che «i pericoli per gli stessi minori derivanti dall'anomalo utilizzo dei suddetti mezzi pone la necessità di una adeguata formazione di questi ultimi all'utilizzo della rete telematica».

La decisione in questione ha scelto di focalizzare l'attenzione sui compiti educativi ed in particolar modo sui risvolti che il relativo dovere comporta dal punto di vista della necessità di informare i minori sull'uso dei social, ma anche l'obbligo di vigilare e di verificare che il minore utilizzi correttamente detti mezzi, nel rispetto delle leggi, delle altrui libertà e dell'altrui dignità.

L'aspetto interessante di questa pronuncia risiede nell'attribuzione di una specifica valenza all'attività educativa in chiave preventiva, per evitare che occorran danni come conseguenza dell'uso inappropriato dei mezzi telematici. I genitori, si legge nel provvedimento, «sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all'uso della rete telematica, l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti».

⁵⁰ Reperibili all'indirizzo www.dimt.it.

⁵¹ Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 8 ottobre 2019, inedita.

VI. CONCLUSIONI.

Concludendo, è opportuno interrogarsi sul ruolo degli educatori, mettendo, a tal fine, in relazione i compiti ed i doveri dei genitori, che si inscrivono nel quadro del regime giuridico delineato dal codice civile con quelli degli istruttori.

Occorre cioè tentare di stabilire se sussista tra le due ipotesi una forma di interazione, suscettibile di esser presa in considerazione dai giudici nelle controversie portate alla loro attenzione, ma anche meritevole di attenzione da parte del legislatore, in una prospettiva *de iure condendo*, nel quadro del riconoscimento di un cosiddetto pluralismo educativo, che potrebbe fondarsi sul principio di sussidiarietà orizzontale⁵².

Del resto, la letteratura specialistica identifica la c.d. comunità educante con gli attori protagonisti di una pedagogia partecipativa, per la cura e l'educazione dei minori, identificandoli, peraltro, oltre che con la famiglia e la scuola, con il privato sociale, gli enti del terzo settore, le istituzioni religiose, l'associazionismo sportivo, chiamati a svolgere un complesso ruolo formativo, in particolare per contrastare le povertà educative⁵³.

Se è vero che nel caso dei genitori la prova liberatoria che a questi generalmente si richiede è la dimostrazione di aver correttamente educato il minore⁵⁴, anche in vista delle relazioni sociali di vita del figlio nell'ambiente extrafamiliare, è lecito domandarsi se quest'approccio possa informare anche la valutazione della responsabilità degli insegnanti, che con i genitori concorrono nel delicato compito di "un' adeguata attività formativa, impartendo l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività

52 In argomento, v. CARLEO, R.: "La subsidiariedad en el lenguaje jurídico.", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, pp. 124 ss.; D'ATENA, A.: "Sussidiarietà e proporzionalità nelle dinamiche multilivello e nelle relazioni pubblico-privato", *federalismi.it*, 2022, pp. 336 ss.; DEL PRATO, E.: "Principio di sussidiarietà orizzontale e regole di diritto privato", *giustiziavivibile.com*, 2014, pp. 381 ss.; RESCIGNO, G.U.: "Sussidiarietà orizzontale e diritti sociali", *Dir. pubbl.*, 2002, pp. 5 ss.

53 DI PADOVA, P.; PIESCO A., MARUCCI, M.; PORCARELLI P.: *Dal sistema di garanzia per l'infanzia. Ai patti di comunità. Strategie comunitarie ed approcci integrati per il contrasto ai rischi di esclusione dei minori*, Istituto Nazionale per le politiche pubbliche, Roma, 2021, 25 ss.; DI PROFIO, L.: *Povertà educativa: che fare? Analisi multidisciplinare di una questione complessa*, Sesto San Giovanni (MI), 2020, passim.

54 Di recente, la Suprema Corte, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola; si veda Cass. 10 settembre 2019 n. 22541, in *Resp. civ. prev.*, 2020, pp. 505, ss., con nota di MURGO, C.: "Frammenti sul bullismo, tra doveri educativi e compensazioni risarcitorie. Responsabilità dei genitori", in *Nuova giur. comm.*, 2020, pp. 338, con nota di CAREDDA, V.: "Provocazione e reazione nel giudizio di responsabilità" e in *Danno resp.*, 2019, pp. 759, con nota di PONZANELLI, G.: "Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo. (Concorso di colpa)".

extrafamiliari⁵⁵, avuto, cioè, riguardo alle regole di comportamento “vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare”⁵⁶.

Si tratterebbe, tuttavia, di un'interpretazione da operare corrispondentemente ad un pieno superamento di una concezione paternalistica, che vede il minore oggetto delle relazioni educative, scolastica e familiare, ma persona, titolare di diritti e di doveri, e, quindi con un diverso grado di maturità e di autodeterminazione in regione dell'età.

Tale profilo acquista maggior rilievo, ove si rammenti che l'art. 2048 c.c. non adopera nessun ulteriore criterio, per esempio non contempla una graduazione delle responsabilità in base all'età stessa, ovvero al grado di maturazione del minore.

Eppure, la realtà nella quale la norma in commento è stata introdotta, in cui, nel caso di illecito del figlio minore, la presunzione di responsabilità dei genitori veniva ascritta senz'altro ad un'omissione degli obblighi educativi e di vigilanza, nel quadro di una concezione di stampo pubblicistico del compito dei genitori verso i figli nella famiglia, è ad oggi cambiata, ed è certamente molto più complessa⁵⁷.

Dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale ad oggi, il legislatore ha si dato progressivamente conto di un distacco dalla visione autoritaria delle relazioni familiari, nell'ambito di un processo che vede i membri del gruppo in posizione di reciprocità; tuttavia, alcune norme, come quella dell'art. 2048 c.c., stentano ad adeguarsi al mutato contesto sociale, in cui sicuramente il grande minore trova modo di esprimersi, autodeterminandosi⁵⁸.

55 Cass. 19 febbraio 2014 n. 3964, in *Danno resp.*, 2014, pp. 1052 ss., con nota di MONTI, S.: “Responsabilità dei genitori: alcune riflessioni”.

56 Cass. 6 dicembre 2011, n. 26200, cit.

57 FRANZONI, M.: “Fatti illeciti”, *Commentario al Codice civile Scialoja e Branca*, a cura di Galgano, Zanichelli, Bologna– Roma, 1993, pp. 308 ss

58 PATTI, S.: “L'illecito del “quasi maggiorenne” e la responsabilità dei genitori: il recente indirizzo del Bundesgerichtshof”, *Riv. dir. comm.*, 1984, p. 2, il quale osserva che non è più possibile far rispondere i genitori del fatto illecito del figlio ormai vicino alla maggiore età per un presunto difetto di educazione o di vigilanza.

BIBLIOGRAFIA.

AA.VV.: *The best interest of child* (a cura di M. BIANCA) Sapienza Università Editrice, Roma, 2021

AIROLA TAVAN, L.: "La responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. e il dovere di educazione dei figli", nota a Cass. 26 dicembre 2011 n. 26200, in *Giur. t.*, 2012, pp. 1530 ss.

AL MUREDEN, E.: "La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari", *Fam. dir.*, 2014, pp. 466 ss.

ADAMO, E.: *La tutela dei minori nell'era digitale*, Esi, Napoli, 2021

ALPA, G.: *La responsabilità civile*, Utet Giuridica, Milano, 2018

BASSETT, U.C.: "Le nuove sfide di un concetto vago e magari antipatico," in AA.VV.: *The best interest of child*, (a cura di M. BIANCA) Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 4 ss.

BENEDETTI, A.P.: "Responsabilità dei genitori per il trasporto in motorino di un passeggero da parte del figlio minore", nota a Cass. 29 novembre 2011 n. 25218, *Danno resp.*, 2012, pp. 267 ss.

BIANCA, C.M.: voce "Famiglia (diritti di)", *Novissimo Dig.*, VII, Utet, Torino, 1961, pp.71 ss.

BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, I, pp. 1 ss.

BIANCA, M.: "Il diritto di famiglia e la missione del giurista. L'insegnamento di mio padre Cesare Massimo Bianca", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2022, pp. 909 ss.

BIZZARRO, A.: "Famiglia e responsabilità", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2015, pp.145 ss.

BARCELLONA M.: "La responsabilità civile", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato. Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto* (a cura di S. MAZZAMUTO) vol. IV, tomo I, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 3 ss.

BUSNELLI, F.D.: "La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio", *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 273 ss.

CAREDDA V.: "Provocazione e reazione nel giudizio di responsabilità", nota a Cass. 10 settembre 2019 n. 22541, *Nuova giur. comm.*, 2020, pp. 338 ss.

CARLEO, R.: "La subsidiariedad en el lenguaje jurídico", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, pp. 124 ss.

CHIARELLA, M. L.: "Minore danneggiante e responsabilità vicaria", *Danno resp.*, 2009, pp. 273 ss.

COMPORITI, M.: "Fatti illeciti: le responsabilità presunte". Artt. 2044-2048, in *Commentario al codice civile*, fondato e diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 218 ss.

D'ATENA, A.: "Sussidiarietà e proporzionalità nelle dinamiche multilivello e nelle relazioni pubblico-privato", *federalismi.it*, 2022, pp. 336 ss.

DE CRISTOFARO, G.: Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di un'innovazione discutibile, *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 782 ss.

DEL PRATO, E.: "Principio di sussidiarietà orizzontale e regole di diritto privato", *giustiziacivile.com*, 2014, pp. 381ss.

DI CIOMMO, F.: "Responsabilità civile per illecito compiuto dal minore", *Danno resp.*, 2006, pp. 135 ss.

DI CIOMMO, F.: "Minore "maleducato" e responsabilità dei genitori", nota a Cass. 10 luglio 1998 n. 6741, *Danno resp.*, 1998, pp. 1087ss.

DI PADOVA, P.; PIESCO, A.; MARUCCI, M.; PORCARELLI, P.: *Dal sistema di garanzia per l'infanzia. Ai patti di comunità. Strategie comunitarie ed approcci integrati per il contrasto ai rischi di esclusione dei minori*, Istituto Nazionale per le politiche pubbliche, Roma, 2021, 25 ss.

DI PROFIO, L.: *Povertà educativa: che fare? Analisi multidisciplinare di una questione complessa*, Sesto San Giovanni (MI), 2020.

DI RENZO VILLATA, M.G.: "Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno", *Dig. disc. priv.- sez. civ.*, XIII, Utet, Torino 1995, pp. 457 ss.

FERRARI, M.: "Culpa in educando: l'ausilio della pedagogia alla giurisprudenza in tema di responsabilità civile dei genitori", *Foro it.*, 2019, IV, pp. 407-408

FRANZONI, M.: "Il danno ingiusto fra il giudice e la legge", *Quest. giust.*, 2018, pp. 93 ss.

FRANZONI, M.: "Fatti illeciti", in AA.VV.: *Commentario al Codice civile Scialoja e Branca* (a cura di F. GALGANO) Zanichelli, Bologna– Roma, 1993, pp. 308 ss.

FRENDA, D.M.: "La prova liberatoria dei genitori per il fatto illecito dei figli minori tra colpa e responsabilità oggettiva", *Jus civile*, 2019, pp. 484 ss.

GAZZARA, M.: "Prospettive di regolamentazione del concorso tra responsabilità da inadempimento e responsabilità aquiliana alla luce del progetto di revisione del codice civile", *Jus civile*, 2021, pp. 1668 ss.

GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma Bianca", *Dir. fam.*, 2014, pp. 817 ss.

GORGONI, A.: "Rapporti familiari tra doveri diritti e responsabilità: alcuni profili di tutela", *Pers. merc.*, 2021, pp. 1126 ss.

LAMARUQUE, E.: *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016

LAMBRINI, P.: "La responsabilità civile è una sola: una notazione sistematica", *Legal Roots. The International Journal of Roman Law, legal History and Comparative law*, 2015, pp. 129 ss.

MANTOVANI, M.: "Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte", in AA.VV.: *Dei fatti illeciti. Artt. 2044-2059* (a cura di U. CARNEVALI) in *Commentario del codice civile*, dir. da E. GABRIELLI, Utet, Torino, 2011, pp. 108 ss.

MANCINI, L.: *La colpa nella responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2015

MITE, F. "Responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati dall'allievo ad un altro allievo o a terze persone nell'esercizio dell'attività sportiva svolta in ambito scolastico", *Riv. dir. econ. sport*, 2020, pp. 159 ss.

MONTI, S.: "Responsabilità dei genitori: alcune riflessioni", nota a Cass. 19 febbraio 2014 n. 3964, in *Danno resp.*, 2014, pp. 1052 ss.

MURGO, C.: "Frammenti sul bullismo, tra doveri educativi e compensazioni risarcitorie. Responsabilità dei genitori", nota a Cass. 10 settembre 2019 n. 22541, *Resp. civ. prev.*, 2020, pp. 505, ss.

NAVARRETTA, E.: "Il danno non patrimoniale contrattuale. Profili sistematici di una nuova disciplina", *Contr.*, 2010, pp. 728 ss.

NOCENZI, M.: "L'identità sociale del minore di fronte alle sfide dei mutamenti familiari", in AA. VV.: *The best interest of child* (a cura di M. BIANCA) Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 1035 ss.

PARADISO, M.: "Illecito risarcimento e nuove funzioni della responsabilità civile", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022

PATTI, S.: "Le nuove frontiere della responsabilità genitoriale", *Famiglia*, 2021, pp. 141 ss.

PATTI, S.: *Famiglia e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1984

PATTI, S.: "L' illecito del "quasi maggiorenne" e la responsabilità dei genitori: il recente indirizzo del Bundesgerichtshof", *Riv. dir. comm.*, 1984, pp. 2 ss.

PEDRAZZI, G.: "Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy", *Infor. dir.*, 2017, pp. 437 ss.

PERLINGIERI, C.: *Profili civilistici dei social networks*, Esi, Napoli 2016

PERLINGIERI, P.: "Riflessioni sull'unità della famiglia", in AA.VV.: *Rapporti personali nella famiglia*, (a cura di P. PERLINGIERI) Esi, Napoli, 1982

POLINI, B.: "Dalla genitorialità alla potestà genitoriale. Il contributo dei saperi esperti e della cultura giuridica", *Sociol. dir.*, 2020, pp. 93 ss.

PONZANELLI, G.: "Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo. (Concorso di colpa), nota a Cass. 10 settembre 2019 n. 22541, *Danno resp.*, 2019, pp. 759

RECINTO, G.: "Responsabilità genitoriale e rapporti di filiazione tra scelte legislative, indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo", *federalismi.it.*, 2018, pp. I ss.

RESCIGNO, G.U.: "Sussidiarietà orizzontale e diritti sociali", *Dir. pubbl.*, 2002, pp. 5 ss.

RODOTÀ, S.: "Modelli e funzioni della responsabilità civile", in Id.: *Critica del diritto rapporto. Editoriali e saggi della rivista Critica del Diritto privato*, raccolti da Guido Alpa e Maria Rosaria Marella, Jovene, Napoli, 2017, 595 ss.

ROSETTI, R.: "Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, pp. 1408 ss.

ROSSI CARLEO, L.: "Status e contratto nel mosaico della famiglia", *Dir. fam. pers.*, 2016, pp. 229 ss.

SERIO, M.: "La responsabilità civile in Europa: prospettive di armonizzazione", *Eur. dir. priv.*, 2014, pp. 327 ss.

SESTA, M.: "La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale diritto di famiglia", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2022, pp. 1572 ss.

SCIA, F.: "Responsabilità civile e doveri genitoriali: le persistenti problematiche dell'art. 709 c.p.c.-ter", *Pers. merc.*, 2020, pp. 414 ss.

TRIMARCHI, P.: "Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito," *Riv. dir. civ.*, 1983, I, pp. 217 ss.

ZOPPINI, A.: "L'autonomia privata nel diritto di famiglia sessant'anni dopo", *Riv. dir. civ.*, 2002, pp. 213 ss.